



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 11/2015

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE L'UTILIZZO DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE DEI PARAMETRI SPECIFICI DELL'IMPRESA E DEI PARAMETRI SPECIFICI DI GRUPPO NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEXIES, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	ORDINE DEGLI ATTUARI
Osservazioni generali	Considerando la complessità del quadro normativo di riferimento nonché le specificità che caratterizzano il mercato assicurativo italiano, l'Ordine degli Attuari, anche con riferimento ai temi oggetto del presente Regolamento in consultazione, rinnova la Sua disponibilità a collaborare con Codesta Autorità di Vigilanza come supporto nella auspicabile predisposizione di materiale aggiuntivo rispetto al testo dei Regolamenti (lettere al mercato, chiarimenti applicativi, etc...) che possa aiutare il mercato assicurativo italiano ad adottare in maniera coerente e corretta il regime Solvency II.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



1) E' corretto ritenere che le riserve sinistri da utilizzare come input alla base dei modelli di calcolo degli USP (si vedano per esempio il metodo per il rischio di tariffazione, il metodo 1 per il rischio di riservazione, il metodo per la riassicurazione non proporzionale nell'ambito del *premium risk*) siano da calcolarsi con l'approccio *best estimate* (seguendo i criteri di valutazione della Direttiva Solvency II) utilizzando le informazioni/ipotesi (tecniche, attuariali e finanziarie) a disposizione nell'anno di calendario di riferimento del dato di input?

In questo caso sarebbero necessari, dunque, per definizione, calcoli "ex novo" per completare i dati di input per gli esercizi per i quali la Compagnia non ha effettuato alcuna valutazione secondo i criteri della Direttiva Solvency II.

Ad esempio: nell'ambito dei dati di input per il metodo 1 del rischio di riservazione, il "run-off" dell'anno di bilancio 2010 dovrebbe essere calcolato utilizzando la stima della Best Estimate della riserva sinistri al 31 dicembre 2007 (sulla base della struttura dei tassi risk free al 31 dicembre 2007) e, oltre ai pagamenti effettuati nel 2008 per sinistri di anni di avvenimento 2007 e precedenti, la stima della Best Estimate della riserva sinistri al 31 dicembre 2008 per gli anni di avvenimento precedenti (sulla base della struttura dei tassi risk free al 31 dicembre 2008)?

Si ritiene possa essere utile inserire, nell'ambito del Regolamento attuativo in oggetto, una precisazione su questo tema.

